



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO  
AMBULANTE  
LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI DEL  
CAPOLUOGO**

Approvata con deliberazione di C.C. n.163 del 19.12.1988

### Art. 1

Nel territorio del Comune di Muzzana del Turgnano l'esercizio del commercio ambulante è limitato nel territorio destinato a pubblico mercato.

### Art. 2

Il mercato settimanale, che nel capoluogo si svolge nella giornata di GIOVED', viene esercitato nella p.zza Luigi Sbaiz con prolungamento verso la via Visinale.

Il numero massimo di bancarelle ammesse al mercato settimanale viene fissato in 20 (venti).

Il mercato è disciplinato e sorvegliato direttamente dall'Amministrazione Comunale.

### Art. 3

L'orario d'esercizio, di arrivo e di partenza, del mercato settimanale è fissato come segue:

#### ORARIO INVERNALE

(dal 1° ottobre al 31 marzo)

dalle 8.00 alle ore 13.00

#### ORARIO ESTIVO

(dal 1° aprile al 30 settembre)

dalle 7.30 alle ore 13.00

Tutti i venditori ambulanti debbono occupare l'area pubblica loro concessa entro le ore 9.00 durante il periodo invernale, ed entro le ore 8.00 in quello estivo, pena la perdita del diritto all'esercizio, per quella sola giornata, del mercato del capoluogo.

### Art. 4

La direzione e la sorveglianza del mercato è affidata all'Ufficio di polizia municipale. Tutti i venditori ambulanti dovranno attenersi alle disposizioni ed alle istruzioni che verranno impartite dai Vigili Urbani.

### Art. 5

I venditori ambulanti, per occupare il suolo pubblico nel quale si svolge il mercato settimanale, debbono ottenere apposita concessione da parte del Sindaco.

La concessione rilasciata dovrà contenere:

- 1) generalità complete dell'ambulante;
- 2) estremi della licenza con l'indicazione delle merci che si dovranno porre in vendita;
- 3) dimensioni dell'area assegnata e numero di individualizzazione della stessa;
- 4) termine della validità.

La concessione è subordinata al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabilite dalla vigente tariffa, da versare presso la Tesoreria comunale, Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, prima dell'occupazione dell'area assegnata, e la relativa bolletta comprovante tale pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio di polizia urbana.

### Art. 6

La concessione si intende valida dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, e dovrà essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Le domande per la partecipazione al mercato settimanale devono pervenire in carta legale, nella Sede Municipale, entro il 31 dicembre di ogni anno, e devono contenere, oltre ai dati anagrafici, il numero della licenza, il Comune di residenza, i prodotti oggetto della vendita, e il nr. Di codice fiscale, come previsto dal D.P.R. 1° novembre 1976, nr. 784 e successive.

#### Art. 7

Le assegnazioni dei posteggi saranno effettuate secondo i sottoelencati criteri, dopo avere sentito l'apposita Commissione per il commercio di cui all'art. 3 della Legge Regionale nr. 28/1977, che sostituisce l'art. 15 della Legge nr. 426/1971:

- 1) che il titolare della licenza ambulante partecipi annualmente al mercato;
- 2) che il titolare della licenza ambulante risieda nel Comune;
- 3) che il titolare della licenza ambulante risieda nella Provincia di Udine;
- 4) che il titolare della licenza ambulante dimostri una maggiore anzianità di presenza al mercato riaspetto ad altri, dimostrata attraverso il possesso della concessione sindacale dagli anni precedenti.

Ai fini della formazione della graduatoria necessaria per le assegnazioni dei posteggi, vengono formulati i seguenti punteggi:

- punti 1 per ogni anno di anzianità del titolo in possesso;
- punti 3 per ogni anno di frequenza al mercato in maniera annuale;
- punti 1 per ogni anno di frequenza al mercato in maniera stagionale;
- punti 6 per i residenti nel Comune che partecipino annualmente al mercato settimanale;
- punti 3 per i residenti nel Comune che partecipino stagionalmente al mercato settimanale;
- punti 5 per i residenti della Provincia di Udine che partecipino annualmente al mercato settimanale;
- punti 2 per i residenti della Provincia di Udine che partecipino stagionalmente al mercato settimanale;
- punti 1 agli operatori esterni abilitati all'esercizio del commercio ambulante nella Provincia di Udine.

La graduatoria finale darà determinata dalla sommatoria dei punteggi assegnati a ciascun commerciante ambulante.

Verificandosi uno spostamento nell'assegnazione dei posteggi, per motivi di opportunità amministrative ovvero perché si verificano tre assenze continuative ed ingiustificate nel corso dell'anno, da parte degli assegnatari titolari, le aree pubbliche disponibili verranno assegnate ad altri ambulanti secondo il criterio di cui al primo comma del presente articolo.

All'apposita Commissione per il commercio compete l'esame delle domande di partecipazione al mercato settimanale dei richiedenti che hanno titolo, e la formazione del parere in merito alle assegnazioni comunali delle aree pubbliche nel capoluogo, nonché dei relativi spostamenti che si possono verificare nel corso dell'anno ed ogni altra situazione inerente al funzionamento del mercato stesso.

#### Art. 8

I titolari di licenza ambulante assegnatari del posteggio sono tenuti:

- 1) ad essere sempre presenti presso il banco di vendita, salvo il disposto della Legge 19 marzo 1976, nr. 398, art. 4, integrata dalla Legge Regionale 20 maggio 1977, nr. 28, e potranno avvalersi della collaborazione dei familiari (art. 230 bis C.C.) e di non più di due dipendenti (art. 1 della Legge 19 marzo 1976, nr. 398);

- 2) a non occupare più spazio di quanto assegnato dall'Amministrazione Comunale;
- 3) a sgomberare l'area del mercato entro l'ora stabilita;
- 4) a non appendere i prodotti in commercio fuori dal bordo esterno di copertura della bancarella, intendendo le merci appese lungo le strutture statiche della bancarella stessa che pendono oltre gli spazi concessi;
- 5) a tenere esposti, sul proprio banco di vendita, la licenza ambulante e la concessione amministrativa, e dovranno esibire, a richiesta degli Agenti preposti al mercato, il proprio documento d'identità personale;
- 6) a tenere ben esposto ed in modo ben visibile al pubblico, i prezzi di vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti di cui alla tab. IX;
- 7) a provvedere alla totale pulizia dell'area concessa e allo smaltimento, a vendita ultimata, degli imballi, delle carte, degli scatoloni, e di quant'altro forme oggetto di sporcizia, attraverso sacchetti di plastica che verranno distribuiti all'Amministrazione Comunale;
- 8) ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti in vigore relativi al commercio in genere ed a quello ambulante in particolare.

#### Art. 9

Lungo le strade e la piazza del capoluogo nelle quali si esercita il mercato, è vietato:

- 1) insudiciare o danneggiare il manto stradale;
- 2) custodire prodotti che siano causa di cattive e nocive esalazioni;
- 3) condurre cani al guinzaglio;
- 4) tenere in deposito ed esporre alla vendita materiali infiammabili od esplosivi, oppure oggetti vietati per legge perché atti ad offendere le persone;
- 5) accendere fuochi;
- 6) esporre alla vendita, introdurre al mercato, ed anche tenere nascosti, commestibili guasti, fermentati, colorati artificialmente, o comunque alterati;
- 7) qualunque atto individuale o collettivo contrario alla libertà delle contrattazioni, e specialmente qualunque intrometta non richiesta a qualsiasi titolo;
- 8) proporre la vendita dei propri prodotti con metodi che indispettiscono le persone o con fare insolente;
- 9) svolgere giochi nei quali la fortuna sia fattore determinante per la vendita, ed altri giochi simili anche se chi li esercita è munito di regolare licenza;
- 10) vendere fuori dai posteggi assegnati, con merce e braccia;
- 11) usare apparecchi acustici per richiamare l'attenzione delle persone;
- 12) l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, ai giocolieri, ai slatimbanchi, ai girovaghi, ai mendicanti, e simili;
- 13) il bagarinaggio e l'incetta praticati sotto qualsiasi forma delle merci destinati alla vendita;
- 14) ostacolare la libertà delle trattazioni, spandere notizie tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, ed a provocare alterazioni artificiose dei prezzi;
- 15) reclamizzare un prodotto che per origine, provenienza, qualità o quantità sia diverso da quello reclamizzato o dichiarato, anche se il costo dello stesso potrebbe far pensare che si tratti di imitazione.

I trasgressori saranno espulsi dal mercato, salvo che il fatto non costituisca reato per il quale si debba perseguire penalmente.

I danni eventualmente provocati saranno a carico di chi li avrà prodotti, salvo le sanzioni previste dalle disposizioni in vigore.

#### Art. 10

Non è consentita la sub-concessione parziale o totale del posteggio per nessun motivo.

Può farsi luogo, da parte dell'Amministrazione Comunale, all'assegnazione dello stesso posteggio al coniuge od ai figli del concessionario del posteggio stesso che sia defunto o abbia contratto una inabilità permanente mentre era titolare dell'occupazione, purché il coniuge ed i figli siano familiari collaboratori.

L'inabilità sopraggiunta dovrà essere attestata da certificato medico, redatto dal Medico delegato per Distretto di residenza.

#### Art. 11

Le assenze ingiustificate e continuative per tre giornate di mercato, od otto assenze complessive nel corso dell'anno, comportano la perdita immediata del diritto di posteggio, e l'area verrà assegnata ad altro ambulante, secondo i criteri già annunciati, qualora ciò avvenga nelle aree in cui si verifica una presenza continuativa di ambulanti.

Sono giustificate le assenze dovute:

- 1) a malattia, debitamente e tempestivamente segnalata e comprovata con certificato medico;
- 2) a ferie annuali che dovranno essere preventivamente comunicate al Comune;
- 3) a cattivo tempo, per cui si debba ritenere che il mercato non debba avere regolare svolgimento.

#### Art. 12

Gli assegnatari di posteggio decadono, inoltre, dalla titolarità della concessione all'occupazione di suolo pubblico, oltre che nei casi indicati dall'articolo precedente, per i seguenti motivi:

- 1) mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- 2) cessione ad altri della concessione sindacale o posteggio affinché terze persone esercitino il mercato su quello stesso posto;
- 3) cattiva gestione del posteggio nei riguardi della pulizia, dell'igiene e della decorosità;
- 4) giungano abitualmente in ritardo al mercato;
- 5) si rendano recidivi nella violazione delle leggi sul commercio e sulle norme del presente Regolamento, ovvero non ottemperino alle direttive impartite dai Vigili Urbani;
- 6) abbiano in contegno scorretto nei confronti del pubblico, e diano motivo di ritenere che frodino gli acquirenti con modi truffaldini e scorretti, ovvero infastidiscano continuamente i passanti.

#### Art. 13

I concessionari di posteggio sono responsabili dei danni provocati ad altri da essi o loro familiari, oppure dai legali rappresentanti di cui all'art. 4 della Legge 19 maggio 1976, nr. 398, integrata dalla Legge Regionale 20 maggio 1977, nr. 28, cagionati al Comune o a terzi.

#### Art. 14

Nel mercato è consentita la vendita di tutte le merci, salvo quei generi alimentari la cui vendita in forma ambulante è vietata per legge, per quanto riguarda gli inconvenienti di carattere igienico-sanitario e di ordine pubblico.

La vendita di molluschi eduli lamellibranchi nel mercato è vietata durante il periodo maggio/settembre di ciascun anno, per evitare il sorgere di problemi di carattere igienico-sanitario, nel periodo ottobre/aprile è consentita purché venga effettuata nei banchi, secondo quanto previsto

dall'art. 9 e segg. Della Legge 2 maggio 1977, nr. 192, e nel rispetto delle leggi sanitarie in vigore.

È altresì vietata in forma ambulante la vendita di tutti quei prodotti, qui non menzionati, per i quali le leggi ed i regolamenti fanno espressamente riferimento di divieto.

#### Art. 15

In occasione di ferie, sagre o di altre riunioni straordinarie nelle quali possono partecipare gli ambulanti, questi, se intendono essere presenti nelle aree pubbliche nelle quali si esercitano le manifestazioni sopra citate, dovranno inoltrare regolare domanda in carta legale almeno dieci giorni prima della data della ricorrenza. Per l'assegnazione dei posteggi verrà usato il criterio di cui al precedente art. 7 del presente Regolamento.

#### Art. 16

Ai grossisti fornitori dei rivenditori ambulanti è fatto divieto vendere al pubblico la propria merce nel mercato. Essi potranno sostare solamente in aree limitrofe a quelle nelle quali viene esercitata l'attività dell'ambulantato unicamente per rifornire i rivenditori ambulanti.

#### Art. 17

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, oltre ad essere punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000.= a Lire 500.000.=, sarà passibile di allontanamento definitivo dal mercato, con provvedimento da decretarsi da parte del Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale per il commercio, su proposta dell'Ufficio di polizia urbana.

Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione delle medesime e per la notificazione dei relativi accertamenti, si osservano le norme previste dall'art. 13 della Legge Regionale 20 maggio 1977, nr. 28.

Per ogni inottemperanza al presente Regolamento, il contravventore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione, una somma corrispondente alla terza parte del massimo (Lire 166.666.=). Entro trenta giorni dalla contestazione della violazione o della notificazione, gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi al Sindaco, che, qualora la violazione non venisse definita nei modi e nei termini di cui sopra, determinerà, con ordinanza motivata, la somma dovuta entro il limite minimo di Lire 50.000.= e massimo di Lire 500.000.=, e ne ingiungerà il pagamento, insieme alle spese, al trasgressore ed all'eventuale persona obbligata il solido.

All'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, il Sindaco ha facoltà per le infrazioni di maggiore gravità, di comminare un provvedimento sospensivo della frequenza al mercato stesso, il cui periodo massimo non potrà comunque superare le due giornate consecutive di presenza.

#### Art. 18

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nella Legge 19 maggio 1976, nr. 398, integrata dalla Legge Regionale 20 maggio 1977, nr. 28, e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.G.R. 30 dicembre 1977, nr. 02277/Pres.